

Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

Modifica del 1° settembre 2000

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998¹ sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b

L'Ufficio federale dell'agricoltura può fissare i contributi all'esportazione per animali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale:

	Fr.
a. giovenche, vacche gravide e vacche in lattazione	1950
b. tori	1950

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.

1° settembre 2000

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

2349

¹ RS 916.310.51